



Alle Agenzie Regionali e Provinciali per la
Protezione dell'Ambiente aderenti ad AssoArpa
Indirizzi pec istituzionali

OGGETTO: Pubblicazione dati reddituali e patrimoniali del personale dirigente nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti *web* agenziali ai sensi dell'articolo 14 D. Lgs. 33/2013. Nota di indirizzo per l'applicazione delle delibere ANAC.

Con riferimento al contenuto delle delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), concernenti gli obblighi di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, a seguito di approfondimenti effettuati in seno ad AssoArpa Area C – Governance - Gruppo di lavoro C1 – *Gestione giuridico – amministrativa*” - si ritiene opportuno inviare le seguenti indicazioni che si reputano utili nell'affrontare i profili applicativi delle norme e direttive di riferimento.

Come noto il Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dal Decreto Legislativo 97/2016, all'articolo 14 prevede l'obbligo di pubblicazione sui siti *web* istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni nella sezione Amministrazione Trasparente dei dati reddituali e patrimoniali del personale dirigente.

Da quanto emerso in seno al Gruppo di Lavoro, in maniera variegata, alcune Agenzie Regionali hanno proceduto tempestivamente alla raccolta e pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa di riferimento, anche su direttiva della Regione di riferimento, mentre altre hanno preferito attendere che fossero fornite apposite indicazioni da parte dell'ANAC.

Tale normativa, infatti, è stata oggetto di emanazione di specifiche “Linee guida” da parte del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell’adunanza dell’8 marzo 2017, recanti per l’appunto indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 D.Lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 97/2016. Le indicazioni fornite dall’ANAC con la Delibera n. 241/2017 sono molto dettagliate e contengono anche l’opportuna modulistica per l’adempimento delle prescrizioni normative.

Antecedentemente alla pubblicazione delle citate “Linee guida”, avvenuta il 15 marzo u.s., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Quater con Ordinanza in sede cautelare n. 1030 del 28 febbraio 2017 (pubblicata il 2.3.2017) ha sospeso l’efficacia delle note del Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali, relative alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 comma 1, lett. c) ed f) relativi ai titolari di incarichi dirigenziali della stessa Autorità.

A seguito della predetta pronuncia, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato la Delibera n. 382 del 12 aprile 2017 con la quale si sospende l’efficacia della precedente Delibera n. 241/2017 “limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 comma 1, lett. c) ed f) del D.Lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.”

Le ragioni che hanno condotto prima il TAR per il Lazio e poi l’ANAC a sospendere i citati atti, sono ben esplicitate nelle motivazioni dei relativi provvedimenti e sono così riassumibili:

- Il TAR rileva la consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate in ricorso e valuta l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti, discendente dalla pubblicazione online, anche temporanea, dei dati per cui è causa, da cui l’esigenza di salvaguardare la *res adhuc integra* nelle more della decisione del merito della controversia;
- L’ANAC osserva che L’Avvocatura dello Stato ha reso un proprio parere in data 10 aprile 2017, sia per quel che concerne l’impugnativa della citata Ordinanza n. 1030/2017 nel senso che: “*consigliava di non rimuovere gli effetti della sospensiva concessa dal TAR, a prevenzione di una possibile esposizione dell’amministrazione a future domande risarcitorie*” in considerazione della “*innegabile gravità e*

irreparabilità del pregiudizio connesso all'irreversibile effetto della pubblicazione dei dati oggetto del giudizio", sia in relazione a specifico ricorso notificato all'ANAC per l'annullamento delle Linee guida di cui alla Delibera n. 241/2017, per il quale ritiene che sia "verosimilmente destinato a trovare accoglimento come nel precedente caso".

Alla luce degli atti giurisdizionali, amministrativi e consultivi sopra enucleati e per le motivazioni ivi contenute, appare chiaro che si ritengano prevalenti le argomentazioni inerenti la tutela dei dati personali e, pertanto, si ritiene di poter suggerire ai Responsabili per la prevenzione della corruzione delle Agenzie associate, di sospendere in via prudenziale la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali del personale dirigente, in attesa di pronunce giurisprudenziali definitive ovvero di chiarificazioni legislative.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE DI ASSOARPA
Luca Marchesi



